



**TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA  
TRIESTE**

**v. Zanetti, n. 2**  
**tribsorv.trieste@giustizia.it**

Trieste, 7 aprile 2021

Alla Cancelleria  
ai sigg. Magistrati di sorveglianza di  
TRIESTE  
e, pc. Al sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati  
TRIESTE

**Oggetto: Nomina del difensore d'ufficio nei procedimenti monocratici di liberazione anticipata.**

Come noto, le Sezioni Unite della Corte di cassazione, con sentenza n. 12581 del 25 febbraio-1 aprile 2021, hanno affermato il seguente principio di diritto: *"L'ordinanza del magistrato di sorveglianza che decide sull'istanza di concessione della liberazione anticipata (art. 69-bis, comma 1, Ord. Pen.) deve essere in ogni caso notificata al difensore del condannato, se del caso nominato d'ufficio, legittimato a proporre reclamo. Quest'ultimo è soggetto alla disciplina generale delle impugnazioni"*.

A seguito di intese verbali raggiunte con il Sig. Presidente del Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Trieste, allo scopo di evitare che nello stesso giorno il medesimo difensore sia investito della nomina ufficiosa di un numero eccessivo di procedimenti di liberazione anticipata, dispongo che la designazione d'ufficio possa valere, nell'ambito di un medesimo giorno, per numero 5 procedimenti di liberazione anticipata.

IL PRESIDENTE

G.M. Pavarin

